



Comune di Sant'Arcangelo
Provincia di POTENZA

PROGETTO ESECUTIVO
"RIQUALIFICAZIONE VERDE
URBANO CAMPETTO PIZZILLI".

OGGETTO:

CUP: J21G25000020002

AZIONE 3.2.7.B "INFRASTRUTTURE VERDI E BLU" -
OBIETTIVO SPECIFICO 2.7: RAFFORZARE LA PROTEZIONE
E LA PRESERVAZIONE DELLA NATURA, LA BIODIVERSITÀ E
LE INFRASTRUTTURE VERDI, ANCHE NELLE AREE URBANE,
E RIDURRE TUTTE LE FORME DI INQUINAMENTO -PR FESR
FSE+ BASILICATA 2021-2027.

COMMITTENTE:

Comune di Sant'Arcangelo

PROGETTISTA:

Ing. Di Dio Miranda

RUP:

Arch. Domenica Maria Rinaldi

ELABORATO

12. CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO

data
Aprile 2025

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

..... 4

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

..... 4

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

..... 4

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

.....4

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

..... 5

Art. 4 – Categoria prevalente

..... 5

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

..... 5

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

..... 5

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

..... 6

Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

..... 6

Art. 8 – Modifiche dell'appaltatore

..... 7

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

..... 8

Art.10 – Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010)

..... 8

Art. 11 – Stipulazione del contratto

..... 9

Art. 12– Decadenza dell'aggiudicazione

..... 9

Art. 13– Divieto di cessione del contratto

..... 9

Art. 14– Subappalto

..... 10

Art. 15– Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

..... 10

Art. 16– Corrispettivo e variazioni dell'importo contrattuale

..... 10

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

.....11

Art. 17– Consegna e inizio lavori

..... 11

Art. 18– Termini per l'ultimazione dei lavori

..... 13

Art. 19– Proroghe

14

Art. 20 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

.....14

Art. 21 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

.....17

Art. 22- Penali in caso di ritardo	17
Art. 23 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	18
Art. 24 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	19
Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	21
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA	21
Art. 26 – Contabilizzazione dei lavori	21
Art. 27 - Anticipazione	22
Art. 28 – Pagamenti in acconto	23
Art. 29 - Pagamenti a saldo	24
Art. 30 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	26
Art. 31 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo	27
Art. 32 - Revisione prezzi	27
Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	28
Art. 34 – CAPO 5-Variazione dei lavori	28
Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori	30
CAPO 6 –ONERI E ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE	30
Art. 36– Spese contrattuali	30
Art. 37 – Spese e oneri accessori	30
Art. 38 – Cauzione provvisoria	30
Art. 39 – Cauzione definitiva	30
Art. 40 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa	31
Art. 41– Esecuzione in danno – rifusione danni e rimborsi spese	33
Art. 42– Normativa riguardante il personale	33
Art 43– Cambio denominazione sociale/ trasformazione/ fusione	34
CAPO 7–DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	35
Art. 44 - Norme di sicurezza generali	35

Art. 45 - Sicurezza sul luogo di lavoro	35
Art. 46 – Piani di sicurezza	36
Art. 47 – Piano operativo di sicurezza	36
Art. 48 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	36
CAPO 8–CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	37
Art. 49– Specifiche sull’elenco prezzi	37
Art. 50– Attrezzature e macchine	37
Art. 51 - Pulizia e ripristino delle aree di cantiere	38
Scavi di sbancamento	38
Opere in pietrame	39
Materiale vegetale	40
tracciamento	41
Aperture delle buche	41
Posa delle piantine	42
Applicazione del palo tutore	42
Pacciamatura	43
Semina tappeto erboso	43.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare l'intervento denominato "

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) _____

Codice Unico di Progetto (CUP) _____

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

a) Importo esecuzione lavori € 76.380,42

b) Oneri per misure speciali di sicurezza € 1.419,88

a)+b) IMPORTO TOTALE: € 77.800,30

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

3. L'incidenza della manodopera individuati ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice (inteso come costo del personale inclusi gli oneri previdenziali assistenziali e ogni altro onere riflesso con la sola eccezione dell'utile e delle spese generali) è stata stimata dalla stazione appaltante in 13850,55 €.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi del **Codice dei contratti pubblici** o **Codice dei contratti**: decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

2. Il contratto è stipulato interamente “**a misura**” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera m) dell'allegato I.7 del Codice dei contratti e dell'articolo 12, comma 2, primo periodo, dell'ALLEGATO II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal DL, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Art. 4 – Categoria prevalente

1. I lavori, ai fini dell'individuazione del rapporto di analogia con le lavorazioni da affidare si intendono appartenenti alla categoria OS24 – Opere di arredo e sistemazione verde pubb.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato, e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- 1.a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli eventuali elaborati grafici;
- d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3, che prevale sui prezzi unitari di cui alla lettera i);
- e) il POS;
- f) le polizze di garanzia e di assicurazione di cui agli articoli 36 e 38;
- g) il computo metrico estimativo, che tuttavia è vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, se coerenti con l'elenco dei prezzi unitari di cui alla lettera d), mentre non lo è per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'articolo 22 del presente Capitolato;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti pubblici (approvato con D.Lgs. 31/03/2023, n. 36);
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81/2008 (T.U. Sicurezza), con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 23 e 24 trova applicazione l'Allegat II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente Capitolato speciale d'appalto.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1, la sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 8 – Modifiche dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata.

2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice dei contratti.

3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di appalto affidato a RTI o consorzio l'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.10 – Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010)

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di istituti bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si impegna a inserire nei contratti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. Nelle transazioni tra appaltatore e subcontraente, il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima.

Art. 11 – Stipulazione del contratto

1. L'aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dalla stazione appaltante.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs.50/2016, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto viene stipulato mediante scrittura privata o mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento di formale stipula del contratto, in ogni caso solo dopo che l'aggiudicazione sia divenuta definitiva ed efficace.

Art. 12– Decadenza dell'aggiudicazione

1. Nel caso in cui l'aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:
 - A. All'obbligo della costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità richieste, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
 - B. Alla sottoscrizione del contratto così come previsto dal precedente articolo;
 - C. Al pagamento di tutte le spese previste la stessa impresa verrà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con semplice comunicazione scritta da parte del Committente. In tale caso sarà escussa la cauzione provvisoria costituita a corredo dell'offerta.
2. La decadenza fa sorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria.
3. Sono a carico dell'impresa inadempiente le eventuali maggiori spese che la stazione appaltante dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.
4. La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio.

Art. 13– Divieto di cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 del Codice Appalti.

Qualsiasi atto diretto a nascondere i casi di cui sopra fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società, anche consortili.

Art. 14– Subappalto

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e ss.mm.ii. Il concorrente deve indicare nell'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. L'importo del subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto, e, comunque, non potrà superare la diversa quota risultante da modifiche legislative. L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutti i documenti, così come indicato nell'art. 105, comma 7 del Codice Appalti.

Art. 15– Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

1. La stazione appaltante farà valere il diritto alla risoluzione contrattuale qualora intervengano una o più delle condizioni indicate nell'art. 108 del Codice Appalti.

2. In ogni caso la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto in contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicataria con Posta Elettronica Certificata, nei seguenti casi:

- Cessione del contratto da parte dell'affidataria salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. D) del Codice Appalti;
- accertamento della decadenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice Appalti;
- Inosservanza della vigente normativa relativa al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavori e dei contratti integrativi locali;
- Inosservanza della vigente normativa relativa al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi locali;
- Per motivi di pubblico interesse;
- Ricezione dal Prefetto competente di informazione antimafia che evidenzia situazioni relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'impresa aggiudicataria;
- Gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione del servizio;

- Violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010, in quanto applicabili, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- L'aver riportato penali per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale potrà costituire legittimo motivo per una risoluzione contrattuale anche in relazione alla loro gravità;

Con specifico riguardo all'art. 32 del D.L. 90/2014:

- Emersione di ipotesi di corruzione e concussione;
- Mancata tempestiva comunicazione dell'affidataria alla Prefettura ed al Committente di tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;
- Evidenza di accordi corruttivi tra l'appaltatore e la stazione appaltante.

Comportano la risoluzione di diritto del contratto anche le seguenti fattispecie:

- Qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 137 del Codice Penale, commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- Qualora nei confronti dell'aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a a giudizio per taluno dei reati di cui agli artt. 317-318-319-319bis-ter-quater-320-322-322bis-346bis-353-353bis del codice Penale.

In ogni caso si applica quanto previsto dall'art. 110 del Codice Appalti.

Art. 16– Corrispettivo e variazioni dell'importo contrattuale

1. Il corrispettivo complessivo a carico del Committente è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'aggiudicataria.
2. Il prezzo di aggiudicazione è fisso e non revisionabile, per l'intero periodo contrattuale.
3. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice Appalti, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto e non può sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
4. In caso di aumento delle prestazioni oltre il quinto d'obbligo, la stazione appaltante procederà alla formalizzazione dei conseguenti atti integrativi con costituzione della cauzione integrativa.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 17– Consegna e inizio lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore, nel rispetto dell'allegato II.14, art. 3 del D.lgs. 36/2023.

2. L'Appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:

- a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore;
- b) deve contenere le indicazioni di cui all'art. 3 comma 8 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;
- c) all'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall'Appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;
- d) è trasmesso dal DL al RUP;
- e) deve dare atto dell'accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 42 del presente Capitolato speciale d'appalto; la redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto è inefficace e i lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l'ultimazione.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, come previsto dall' Allegato II.14, art. 3, comma 3 del D.lgs. 36/2023.

4. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell' 17 comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023; il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie, come previsto dall'Allegato II.14, art. 3, comma 9 del D.lgs. 36/2023. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2 e 4 del presente art., si applicano limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di

aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto nei modi previsti dall'Allegato II.14, art. 3, comma 4 del D.lgs. 36/2023.

7. È facoltà della Stazione Appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei seguenti casi:

- quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dall'Amministrazione in caso di contributo di altri Enti
- quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione o creare pericolo per la pubblica incolumità.

8. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto, per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore alle seguenti percentuali come previste dall'Allegato II.14, art. 3, comma 12 del D.lgs. 36/2023, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità sono stabilite nell'Allegato II.14, art. 3, comma 14 del D.lgs. 36/2023

9. Qualora, iniziata la consegna, questa sia immediatamente sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 18– Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 41 (quarantuno) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono programma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure

necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 19– Proroghe

- 1.** L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 18, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine .
- 2.** In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 10 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 18, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
- 3.** La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
- 4.** La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
- 5.** Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
- 6.** La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 20 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

- 1.** Al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 121 del D.lgs. 36/2023 che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, anche parziale, redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante

in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'art. "Variazioni dei Lavori", qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 5, di cui al suddetto art. 121 del D.lgs. 36/2023. Nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui all'art. 121 commi 1, 2, 5, 6 e 7 del D.lgs. 36/2023.

2. In caso di sospensione totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, l'esecutore può richiedere il risarcimento dei danni subiti, come previsto nell'Allegato II.14, art. 8, comma 2 del D.lgs. 36/2023 quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, commi 6 e 7 e 122, comma 3 del D.lgs. 36/2023, oltre all'Allegato II.14, in quanto compatibili.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

8. Ai sensi dell'art. 121 comma 2 e 5 del D.lgs. 36/2023, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. "Termine per ultimazione dei lavori", o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del

9. contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a **sospensioni parziali e riprese parziali** che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il **differimento dei termini contrattuali** è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'art. "Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore".

11. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, qualora presente, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei

termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, qualora presente, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

Art. 21 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 22- Penali in caso di ritardo

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi del precedente Art. 13;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal presente Capitolato e, in particolare, dal precedente Art. 13;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettere a) e b), sono disapplicate se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma esecutivo di cui al successivo Art. 20 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo posto a base di gara.

4. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all'Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione di cui al successivo Art. 58.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi nell'esecuzione dei lavori o del comportamento negligente dell'Appaltatore.

Art. 23 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'Articolo 32, comma 9, dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, prima dell'inizio dei lavori e, se possibile, almeno quindici giorni prima del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente Art. 13, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Stazione appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di progetto approvato di cui all'Articolo 30 dello stesso Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale deve essere elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Detto programma; tale programma, in ogni caso, deve essere in qualche modo coerente con i termini temporali principali previsti nel cronoprogramma di progetto esecutivo posto a base di gara predisposto dalla Stazione appaltante, con le previsioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) come attuate con il Piano Operativo di Sicurezza (POS) presentato dall'Appaltatore ed approvato dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e con le obbligazioni previste in contratto; il programma deve riportare per ogni

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione coerentemente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal CSE, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dei termini temporali principali previsti nel cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori di progetto esecutivo qualora ricorra quanto indicato nel precedente Art. 14, comma 3.

Art. 24 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b.** l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c.** l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d.** il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- f.** il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
- g.** le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- h.** le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- i.** le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- j.** le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36- bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 19 o di sospensione dei lavori di cui agli articoli 20 e 21, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 22, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 22 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 – Contabilizzazione dei lavori

Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specifiche date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti nel progetto.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste "a misura", anche

in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1.

5. I lavori dovranno essere sempre sottoposti all'accettazione del direttore lavori secondo quanto stabilito nell'Allegato II.14, art. 4 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 27 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, all'Appaltatore verrà corrisposta (solo qualora lo stesso lo richieda) entro n. 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, un'anticipazione del corrispettivo contrattuale pari al 20% (venti per cento) dell'importo netto di contratto. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30% (trenta per cento).

2. L'ammontare dell'anticipazione viene gradualmente recuperato mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento e del saldo finale emessi dalla Direzione Lavori e dal RUP ai sensi dei successivi Artt. 28 e 29, per un importo corrispondente alla percentuale dell'anticipazione corrisposta (percentuale applicata sull'importo dello stato di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori contabilizzati dal Direttore dei Lavori); in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. Il beneficiario Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 30, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma 3. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

5. In particolare, la garanzia da prestare dall'Appaltatore per beneficiare dell'anticipazione, deve rispettare le seguenti condizioni:

a) l'importo garantito deve essere almeno pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, in conformità allo Schema Tipo 1.3 e alla relativa Scheda Tecnica 1.3 (ovvero allo Schema Tipo 1.3.1 e alla relativa Scheda Tecnica 1.3.1 qualora la garanzia fidejussoria sia costituita da più garanti) di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16/09/2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", ovvero agli Schemi Tipo e alle relative Schede Tecniche da approvare con altro Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 117, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.

6. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al precedente comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 28 – Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 26, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 6, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 30.000,00.

2. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 114 e dell'art. 12, comma 1, lettera c) e d) dell'allegato II.14 del D.lgs. n.36/2023 il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Le fatture dovranno essere nel formato "fattura PA" (fattura elettronica) che è la sola tipologia accettata dalla stazione appaltante.

5. Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dalla ricezione, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Qualora il DURC o altri eventuali accertamenti d'ufficio emergesse una situazione irregolare nei versamenti contributivi relativi al personale impiegato nell'appalto, la Stazione appaltante sospenderà il pagamento dei corrispettivi e potrà effettuare gli stessi anche direttamente agli enti previdenziali o assistenziali creditori dell'impresa in posizione irregolare che, in tal caso, nulla potrà eccepire nei confronti della Stazione appaltante.

Per la sospensione o il ritardo nel pagamento al verificarsi di una fattispecie di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni, né ha titolo a pretendere interessi di ritardato pagamento o di risarcimento dei danni. In caso di R.T.I. gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.

6. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. L'appaltatore dovrà altresì adempiere a quanto prescritto dalla L. n. 136 del 13-8-2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare dovrà comunicare prima dell'esecuzione del contratto gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni conseguenti dal contratto aggiudicato, sul quale verranno effettuati bonifici del corrispettivo contrattuale, indicando anche i nominativi e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

9. In deroga alla previsione del comma 2, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 29.

Art. 29 - Pagamenti a saldo

- 1.** Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al comma 4.
- 2.** Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
- 3.** La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 28, comma 6, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Le fatture dovranno essere nel formato "fattura PA" (fattura elettronica) che è la sola tipologia accettata dalla stazione appaltante.
- 4.** Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a)** importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b)** ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c)** la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
- 5.** Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto

appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

6. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

7. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

Art. 30 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 28 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura di legge.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura di legge.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,

di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 31 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito al precedente Art. 28, commi 3 e 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 29, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 32 - Revisione prezzi

La revisione e/o la compensazione dei prezzi contrattuali può essere ammessa solo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della liquidazione del corrispettivo contrattuale. Si rimanda, in particolare, alle modalità ed ai limiti applicativi della revisione dei prezzi contrattuali di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice dei contratti. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.
2. Ai sensi dell'art. 120 comma 13, qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata con provvedimento del RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di talirichieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell'articolo 120 del Codice dei contratti:

a) ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.

4. Ai sensi dell'articolo 120, commi 1, lettera c), e 6, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non è alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquantaper cento);

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

5. Nel caso di cui al precedente comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. Le varianti dovranno essere notificate all'ANAC nei modi e nei tempi dettati dall'art. 120, comma 15 e dall'Allegato II.14 del Codice dei Contratti. Le varianti devono comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 44, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti compresi gli adeguamenti dei POS di cui all'articolo 45.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 56, comma 1.

8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, secondo il prezziario della Regione Basilicata vigente con riferimento alle lavorazioni del contratto e applicando lo stesso sconto applicato nel contratto in essere.

CAPO 6 –ONERI E ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 36– Spese contrattuali

1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bolli, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro), senza alcuna esclusione o eccezione.

Art. 37 – Spese e oneri accessori

1. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti l'appalto di cui al presente capitolato.

Art. 38 – Cauzione provvisoria

1. E' richiesta una cauzione provvisoria di euro pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

Art. 39 – Cauzione definitiva

1. E' richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 40 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, L'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a. prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 200.000,00

- per le opere oggetto del contratto: euro 85.000,00
- per le opere preesistenti: euro 115.000,00

b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 3.000.000,00.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni:

a. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b. in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora

l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 41– Esecuzione in danno – rifusione danni e rimborsi spese

1. In caso di grave inadempienza sia parziale che totale, ovvero dichiarata la risoluzione contrattuale, la stazione appaltante provvederà ad assicurare l'esecuzione dell'opera affidandolo all'impresa che segue in graduatoria alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta ad altro operatore economico nel caso di inesistenza di graduatoria stessa.

2. Gli eventuali maggiori oneri sostenuti, nonché i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati alla Stazione Appaltante per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso saranno posti a carico della prima Affidataria inadempiente.

Inoltre la Stazione Appaltante potrà procedere alla determinazione degli eventuali danni sofferti. Per ottenere la rifusione di questi ultimi e il rimborso degli oneri e dei costi sopra citati, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Affidataria per i servizi già eseguiti, ovvero, in loro mancanza, sulla cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni.

Art. 42– Normativa riguardante il personale

1. L'aggiudicataria risponde direttamente dei danni subiti alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. E' perciò tenuta a osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortunio sul lavoro. Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria si obbliga a osservare ed applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa, anche se non fosse aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Nel caso di cooperativa i suddetti obblighi si applicano altresì ai soci lavoratori, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni di regolamenti interni delle cooperative.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all'impresa aggiudicataria del servizio l'inadempienza accertata eventualmente segnalandola a propria volta, ove la stessa sia stata autonomamente accertata, al predetto Ispettorato e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui ai suddetti commi.

Il pagamento dell'impresa aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente ed integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti in questione l'aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né a titolo a risarcimento danno.

3. L'impresa aggiudicataria potrà prevedere l'utilizzazione di rapporti di lavoro parasubordinato o autonomo nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia di diritto del lavoro. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quanto stabilito dalle tabelle professionali, se esistenti, ovvero delle tariffe per le prestazioni richieste dal bando praticate nella provincia della stazione appaltante ovvero dai costi del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali del settore merceologico più vicino a quello oggetto dell'appalto. In caso di accertamento del mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi tariffari, l'aggiudicataria inadempiente, oltre a incorrere nella causa di risoluzione del contratto di cui all'art. 11 del presente capitolato, sarà esclusa dalle successive gare per un periodo di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale.

4. E' facoltà del Comune chiedere la sostituzione di eventuali operatori che abbiano dato luogo a reiterate inefficienze od incapacità di compiere correttamente i compiti assegnati nell'ambito del servizio o abbiano assunto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro, ovvero siano stati causa di problemi relazionali con l'utenza.

Art 43– Cambio denominazione sociale/ trasformazione/ fusione

1. Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del servizio cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione.

2. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.

3. Resta fermo il disposto dell'articolo 106, comma 1, lett. d) del Codice degli appalti.

CAPO 7-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 44 - Norme di sicurezza generali

1. E' fatto obbligo all'appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81. L'impresa aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è per ciò tenuta a osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie eventuali attrezzature utilizzate per l'espletamento del contratto, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. Per quanto attiene la gestione del cantiere l'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori in assenza di quanto prescritto nel presente articolo.

Art. 45 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, quali contratti collettivi egli applichi ai lavoratori dipendenti, e a trasmettere una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs 19/09/94 n. 626, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 46 – Piani di sicurezza

1. Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., vi è l'obbligo di redazione del piano di sicurezza e coordinamento per i cantieri temporanei o mobili nel caso in cui è prevista la presenza di più imprese e l'entità del cantiere è maggiore di 200 uomini giorno o nel caso che il cantiere preveda rischi particolari se aggravati dalle condizioni dei luoghi. Nel caso specifico del presente progetto, in considerazione della tipologia di lavoro e della sua limitata entità, non sussiste l'obbligo del piano di sicurezza e coordinamento. Sarà invece richiesto Piano Operativo della Sicurezza alla ditta appaltatrice.

Art. 47 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs 19/09/94, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. 48 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs 19/09/94 n. 626, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del D.Lgs 14/08/96 n. 494.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12/06/89, 92/57/CEE del Consiglio, del 24/06/92, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente, prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto

obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 – CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Art. 49– Specifiche sull'elenco prezzi

1. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio compiuto a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalle voci inserite in elenco prezzi e descritte negli elaborati del progetto esecutivo, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2. I prezzi indicati per i lavori ed opere compiute si intendono comprensivi I prezzi contenuti nell'elenco prezzi sono comprensivi di retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, l'uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, carburanti, lubrificanti e di tutte le spese ed eseguiti con la migliore tecnica, secondo le indicazioni riportate nel Capitolato d'appalto, idonea mano d'opera e materiali di ottima qualità così che l'opera risulti completa ed eseguita a regola d'arte.

Art. 50– Attrezzature e macchine

1. L' Affidatario dovrà avere a disposizione, utilizzare e mantenere -a sua cura e spesa- mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all'effettuazione di tutte le prestazioni.

2. I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature ed i dispositivi di protezione individuale usati nei servizi affidati dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative CE ed ai requisiti di sicurezza vigenti; inoltre, dovranno essere sottoposti a regolare lavaggio nei luoghi e con i metodi consentiti dalla normativa vigente. Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale e tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione delle prestazioni dovranno:

- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti,

- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro,
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto.

Art. 51 - Pulizia e ripristino delle aree di cantiere

1. La affidataria dovrà provvedere, al termine dei lavori, a ripristinare le aree interessate dal cantiere allo stato originario, salvo naturalmente le opere eseguite.
2. In particolare provvederà alla rimozione di tutti i materiali di risulta ed oggetti estranei (carta, residui plastici, fili metallici, sassi ecc.) presenti sull'area di cantiere stessa, lasciando sempre e comunque l'area e le zone circostanti sgombre e pulite.
3. I materiali raccolti dovranno essere smaltiti presso discariche regolarmente autorizzate a spese della Ditta.
4. Le aree in cui è prevista l'accelerazione del ripristino del cotico erboso a seguito di semina, andranno seminate con miscugli adatti al contesto ecologico e fitosociologico locale, secondo indicazioni della D.L., possibilmente con fiorume o sementi certificate di origine locale.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Scavi

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. Le materie provenienti dagli scavi saranno ricollocate sul posto e utilizzate per la rinaturalizzazione dell'area interessata dal cantiere a seguito della realizzazione dell'opera. Qualora il materiale scavato o demolito non riutilizzabile sarà portato a discarica autorizzata. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private e dovranno essere ricollocate in modo da non rappresentare potenziale rischio di franamento. In caso di accumuli d'acqua nelle aree ribassate da scavi prima della impermeabilizzazione del fondo, questa dovrà essere asportata tramite pompaggio fino alla conclusione dei lavori e collaudo delle opere. Requisiti per materiali e componenti Non vi sono materiali approvvigionati dall'impresa

Modalità di prova, controllo, collaudo Il Direttore dei lavori provvederà a verificare le quote

dei piani di scavo rispetto al piano di campagna, e le quote orizzontali rispetto alle picchettazioni predisposte al piano di campagna in luoghi non interessati degli scavi.

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per puntellature, sbadacchiature e armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
 - il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori.

Opere in pietrame

Le formelle degli alberi saranno realizzati con Cordoni retti o curvi in pietra tranciata per marciapiedi con superficie a faccia naturale del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra, dello spessore variabile da cm 8 a cm. 12, altezza di cm 20-30 e lunghezza cm 30-40.

Il camminamento tra il prato sarà realizzato con pietra squadrata a filo sega e superficie a faccia naturale del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad

aloni di giallo ocra, costituito da pietre dello spessore da cm 6 a cm. 8, di lato da cm 20-25 e lunghezza a correre. montata a secco tra giunti inerbiti.

Materiale Vegetale

Per la ricostituzione della configurazione vegetazionale in modo rapido e conforme alle potenzialità ecologiche dell'area e per facilitare l'innescare delle dinamiche naturali che permettono la rigenerazione degli ecosistemi potenziali, verranno impiegate solamente specie erbacee, arboree ed arbustive tipiche ed autoctone. Tali piante dovranno essere prodotte in vivai specializzati che propagano materiale autoctono certificato (come da D. L.g.s. N° 386 del 10 novembre 2003 e direttiva 1999/105/CE). La certificazione di provenienza dovrà essere presentata prima dell'impianto del postime e tutto il materiale privo di questa certificazione non potrà essere impiegato.

Il materiale dovrà provenire da strutture vivaistiche dislocate in zone limitrofe o comunque assimilabili, da un punto di vista fitoclimatico, a quelle di impianto al fine di garantire la piena adattabilità del materiale alle caratteristiche pedo-climatiche del luogo di impiego.

Vista la necessità di disporre di significative quantità di postime arboreo e arbustivo autoctono sufficientemente sviluppato al momento dell'impianto, risulta indispensabile prevedere con sufficiente anticipo la fornitura del materiale stesso. Questo è indispensabile in quanto le produzioni di materiale forestale certificato di provenienza locale frequentemente non sono sufficienti a coprire forniture particolarmente consistenti. Inoltre, tutto il materiale dovrà essere esente da danneggiamenti ai fusti e dotato di un apparato radicale ben sviluppato e privo di lacerazioni sulle radici principali con buon equilibrio tra le strutture epigee e quelle ipogee. Non dovranno essere presenti attacchi da parte di agenti patogeni o da parte di insetti fitofagi.

Le piantine da utilizzare per gli interventi di mitigazione dovranno essere fornite esclusivamente in vaso o contenitore, di norma le piante giovani presentano maggiore reattività post-impianto e percentuali di sopravvivenza superiori rispetto a quanto manifestato da piante più adulte. Considerando inoltre che l'altezza delle piante può variare in funzione della specie e della sua velocità di accrescimento iniziale (alcune specie tendono a crescere molto rapidamente durante la coltivazione in vivaio, mentre

altre hanno una crescita più lenta) si dovrà prevedere l'impiego di piante arboree con altezza variabile da 100-200 cm e arbustive da 70-150 cm.

Le dimensioni del postime forestale dovranno comunque essere congrue con le tipologie di mercato in relazione al vigore giovanile delle specie da propagare, per questo motivo si pone come soglia minima dimensionale per le specie arboree la lunghezza di 100 cm dall'apice al colletto e per le specie arbustive 70 cm. Infine per quanto riguarda le specie arboree a pronto effetto, esse dovranno avere una circonferenza di 12- 20 cm e appartenere alla 1^a classe di qualità vivaistica, ovvero possedere una zolla di terra proporzionata e non dovranno presentare difetti nella forma della chioma, dovranno aver subito almeno 3 trapianti in vivaio (da questo dipende la prontezza di emissione di nuove radici dopo la fase di messa a dimora definitiva e quindi l'attecchimento) che dovranno essere dichiarati dal fornitore.

Tracciamento

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di sistemazione del terreno, l'Impresa, sulla scorta della DD.LL. e degli elaborati di progetto, dovrà predisporre il tracciamento dei sestii di impianto secondo l'orientamento previsto. Pertanto si provvederà, inizialmente, all'individuazione dei margini perimetrali dell'appezzamento, successivamente si disporranno le paline per l'individuazione degli allineamenti, a queste sarà applicato un filo di nylon predisposto con tacche colorate distanziate in base al progetto. Infine verranno segnate, con calce o altro materiale che non ostacoli le operazioni (picchetti segnaposto, i singoli posti pianta. A piantagione eseguita, l'Impresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto definitivo, dovrà consegnare una copia degli elaborati relativi (anche su supporto informatico) con l'indicazione esatta della posizione definitiva delle piante distinte per specie e dei gruppi omogenei messi a dimora.

Aperture delle buche

Le buche, all'interno delle quali andranno collocate le piantine, dovranno essere proporzionali alle dimensioni degli apparati radicali del postime. In particolare si ritiene che dimensioni 40 x 40 x 40 cm siano sufficienti a contenere le radici del materiale vivaistico da impiantare. Al momento dello scavo, da effettuarsi almeno 1 mese prima del collocamento a dimora, per favorire un maggior arieggiamento del terreno, il suolo asportato dovrà essere collocato a monte della buca al fine di evitare che in caso di precipitazioni si disperda e che piuttosto ricada all'interno delle buche. Si dovrà aver cura che le pareti interne della buca non siano compattate per non creare l'effetto vaso. Per quanto riguarda la messa a dimora delle piante a pronto effetto l'apertura della buca deve

essere proporzionata alle dimensioni dell'apparato radicale e comunque non inferiore a 1 m³ (1x1x1), in modo da offrire ampi margini di sviluppo per le radici delle piante.

Nel fondo della buca, poco prima della piantagione si dovrà procedere alla collocazione di concime minerale a lenta cessione in ragione di 0.25 kg da ricoprire con strato di terreno per evitare che le radici vengano a contatto diretto con il concime.

Posa delle piantine

Il postime forestale al momento della messa a dimora, sia primaverile che autunnale, deve essere in perfetto stato fisiologico, particolare attenzione deve essere posta al trasporto e alla conservazione prima dell'impianto, tempo che deve essere ridotto al minimo.

La piantina fornita esclusivamente in vaso o in contenitore dovrà essere posata all'interno della buca in modo tale che il colletto (anello di divisione tra l'apparato epigeo e l'apparato ipogeo) si trovi collocato ad altezza pari al livello del fondo della conca di irrigazione e la radice non subisca compressioni o spostamenti rispetto all'orientamento di accrescimento. Si procederà poi al riempimento completo delle buche con strati successivi di terreno progressivamente pressato avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. In tal modo si garantirà un'adeguata adesione delle radici al terreno senza che vi siano sacche d'aria e senza provocare danneggiamenti o squilibri della pianta che dovrà rimanere dritta. La completa compattazione sarà ottenuta attraverso una abbondante irrigazione. La stagione delle piantagioni corrisponde con quella del riposo vegetativo quindi il periodo che intercorre tra il tardo autunno (novembre) – periodo in cui le piante decidue hanno già perso le foglie - e l'inizio della primavera (marzo) prima della ripresa vegetativa e quindi della successiva apertura delle gemme. Vanno evitati i periodi invernali particolarmente freddi caratterizzati da gelate per evitare danneggiamenti al postime ancora da impiantare. È comunque preferibile effettuare la piantumazione nel periodo autunnale, per le maggiori frequenze di pioggia e il miglior contatto tra radici e terreno. Particolare attenzione va anche riposta nel riempimento della buca di terra, cercando di mantenere le disposizioni degli orizzonti originaria.

Applicazione del palo tutore

Una volta creata la buca andrà collocato un apposito palo tutore preferibilmente in bamboo (D = 18 – 20 mm) di lunghezza 150 cm infisso nel terreno per circa 50 cm. Il palo manterrà in posizione verticale l'apparato epigeo delle piante arboree costituendo un valido supporto in caso di vento al fine di evitare sradicamenti, rotture o crescita contorta delle piantine. Il palo andrà legato con corda ai fusti senza costituire un limite fisico

all'accrescimento diametrico del postime ed infisso nel terreno contestualmente alla posa della piantina al fine di evitare danni all'apparato radicale.

Pacciamatura

Per contenere lo sviluppo della vegetazione spontanea infestante a stretto contatto con il materiale vivaistico collocato a dimora, andrà posizionato nei lati nord, sud e nelle aiuole ad est un apposito materiale costituito da corteccia di resinose spessore 2,5-4 cm che mediante l'azione fisica di copertura del terreno determinerà il mancato sviluppo degli infestanti competitori con le piantine e faciliterà notevolmente le operazioni di diserbo meccanico da effettuare durante le cure colturali. Il pacciamante favorisce il mantenimento del gradiente adeguato di umidità al terreno e anche una limitata riserva idrica in prossimità delle piantine ed un ombreggiamento alle radici oltre ad un apporto di sostanza organica al suolo in seguito alla propria degradazione naturale progressiva.

Semina tappeto erboso

Prima di procedere alla semina delle superficie da inerbire, si dovrà prevedere l'affinamento del terreno mediante l'impiego di una fresa agricola al fine di creare le condizioni ideali per la germinazione del seme che andrà uniformemente sparso su tutta la superficie in ragione di 50 gr/m². Tali operazioni agronomiche dovranno essere effettuate all'inizio della primavera (febbraio – marzo) e seguite successivamente dalla rullatura del terreno per la ricopertura e compattazione del letto di semina.

Sant'Arcangelo

il Tecnico